



28706-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA
LUIGI FABRIZIO MANCUSO
TERESA LIUNI
PALMA TALERICO
FRANCESCO ALIFFI

Presidente

Relatore

Sent. n. sez. ²¹⁸⁸/2020

CC - 25/09/2020

R.G. n. 46500/2019

**Motivazione
Semplificata**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/10/2019 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, LUIGI ORSI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 22/10/2019 il GIP del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza di (omissis), diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con sentenza della Corte di appello di Perugia del 25/2/2011 e con sentenza del GIP del Tribunale in sede del 20/3/2018, affermando che la pena indicata in quest'ultima sentenza era già stata comminata, a sua volta, in continuazione con altra sentenza di condanna, pertanto non era possibile rideterminarla in misura differente.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, avv. (omissis), lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in quanto invece di valutare i presupposti per il riconoscimento della continuazione *in executivis*, il giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento a difficoltà matematiche e ad un presunto limite individuato nella precedente unificazione dei reati con altri accertati in una diversa sentenza di condanna.

3. Il ricorso è fondato.

Non vi è alcuna previsione di legge o formulazione di principio giuridico alla cui stregua debba escludersi il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva quando alcuni dei reati unificandi siano stati già unificati ad altri reati.

Il giudice dell'esecuzione, anzi, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 - dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227). E invero, la disposizione dell'art. 81 cod. pen. riveste portata generale e deve essere valutata alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, operazione che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha completamente ommesso.

4. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013 - per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Perugia.

Così deciso il giorno 25 settembre 2020

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Filippo Casa

